

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 282

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine»

(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° ottobre 2003)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Il provvedimento è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, e delle politiche agricole e forestali.

Con l'atto normativo in questione vengono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le eventuali violazioni delle normative comunitarie e nazionali in materia di identificazione e registrazione dei bovini ed in materia di etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni degli stessi animali.

Il testo si suddivide in due capi, di cui il primo riferibile al titolo I del reg. (CE)n.1760/2000, relativo al sistema di identificazione dei bovini, e il secondo al titolo II dello stesso regolamento, relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti derivati, con richiami anche al regolamento applicativo, n.1825/2000, della Commissione.

Sul provvedimento è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la quale ha richiesto alcune modifiche, parzialmente accolte nel senso di abbassare le previste sanzioni nella misura massima ritenuta comunque idonea a garantire le caratteristiche di prevenzione e di repressione che devono essere proprie di un apparato sanzionatorio.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SANZIONI PER IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE DEI BOVINI ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1° MARZO 2002, N. 39 (Legge comunitaria 2001)

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

~~VISTO l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;~~

VISTO il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

VISTO il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea del 29 dicembre 1997;

VISTO il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2002, n. 72;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del

SENTITA la conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del

SU PROPOSTA dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA:

il seguente decreto legislativo

CAPO I

(Identificazione e registrazione dei bovini)

Articolo 1

(Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, che non ottemperano agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 e nel rispetto del Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
3. Il detentore degli animali di cui al comma 1, non è soggetto alla sanzione di cui al medesimo comma ove dimostri che l'assenza di una

sola delle due marche auricolari utilizzate per l'identificazione del capo
è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 2

(Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e al decreto del Ministro della salute ~~del 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000,00 euro a 12.000,00 euro.~~
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ed è disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e ~~all'articolo 12, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.~~

Articolo 3

(Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca dati nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di 4 settimane di età il cui ombelico sia del tutto

cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1800,00 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello, che ometta di inviare il passaporto all'autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo.
- ~~4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3~~ si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3000,00 euro a 18.000,00 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 7, commi 10 e 11 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1 comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 196 del 1999, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 lettera e) del decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002.
11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione

individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3500,00 euro.

Articolo 4

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate fissando un termine non superiore a 5 giorni. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

CAPO II

(etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)

ART. 5

(sanzioni in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione , quali definiti all'art.12 del regolamento (CE) n.1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento , secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro .
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli art. 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1 , che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1 medesimo, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai

sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n.1760/2000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato art. 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

ART. 6
(sanzioni in materia di controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione , indicati all'articolo 5 , comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunità europee , alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16 , paragrafo 1, del regolamento (CE)n.1760/2000, ~~l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo~~ 7, paragrafo1, del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro .

ART. 7

(sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n.2081/92, ai sensi dell'art.16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.1760/2000, è ~~soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da~~ 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

ART. 8
(sanzioni in materia di organismi di controllo)

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto ,di cui all'articolo 5, è disposta la revoca del relativo riconoscimento .

CAPO III

Art. 9 (norme finali)

1. Le Regioni e Province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero ~~delle politiche agricole e forestali e al Ministero della salute.~~
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 24 luglio 2003

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTA la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" che all'art. 3 delega il Governo ad emanare disposizioni sanzionatorie per violazioni di disposizioni comunitarie;

VISTO il parere negativo espresso da questa Conferenza, nella seduta del 28 novembre 2002, sullo schema di decreto in oggetto, motivato dal diniego del Governo di accogliere gli emendamenti richiesti dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 39/2002, predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie ed il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2003 e trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 10 giugno 2003, prot. DAGL/50036/10.3.28;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 1° luglio 2003 nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno richiesto delle modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame, accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali;

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 15 luglio 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole confermando quanto già concordato in sede tecnica;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Segreteria di questa Conferenza con nota del 16 luglio 2003;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in esame, con la richiesta, accolta da parte del rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, di trovare una definitiva soluzione alle problematiche relative al trasferimento alle Regioni di congrue risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni di controllo loro conferite;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nel testo trasmesso, con nota del 16 luglio 2003, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Ric. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. *Enrico La Loggia*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 30 LUG. 2003

Fogli 2/2

IL FUNZIONARIO

[Signature]

[Handwritten initials]